

ATTO N. DD 125

DEL 22/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06
Installazione: Allevamento di pollame
Sede operativa: Riva Presso Chieri, Cascina Tetti del Bosco, 55
Gestore: Pozzo Aldo
Sede legale: Riva Presso Chieri, Cascina Tetti del Bosco, 55
C.F.: PZZLDA64L13C627G
Attività AIA: 6.6 a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Cod. azienda: 014404

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 23/4/2019, ns. prot. 36758, l'impresa individuale Pozzo Aldo ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs. 152/06 per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Riva Presso Chieri, in Cascina Tetti del Bosco, 55, per lo svolgimento dell'attività di allevamento di pollame rientrante della categoria 6.6. a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- in data 14/5/2019, ns. prot. 42014, è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea prevista dal c. 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 della procedura di rilascio dell'AIA, a cui sono stati invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e il gestore dell'installazione;
- in data 19/6/2019 si è svolta la riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, i rappresentanti di ARPA e ASLTO5, e

- il gestore dell'installazione;
- nell'ambito della conferenza di servizi è stato chiesto al gestore la presentazione di documentazione integrativa;
- in data 25/7/2019, ns. prot. 65010, il gestore ha presentato le integrazioni chieste in conferenza di servizi;

RILEVATO CHE:

- la domanda di AIA riguarda l'ampliamento di un allevamento avicolo esistente, fino alla capacità massima di 80000 posti per polli da carne, a seguito della realizzazione di un nuovo ricovero per gli animali;
- l'allevamento esistente è autorizzato alle emissioni in atmosfera, per un numero massimo di capi di 38000 polli da carne a seguito dell'adesione alla autorizzazione di carattere generale adottata ai sensi dell'art. 272 del d.lgs n. 152/2006 dalla Regione Piemonte con d.d. n. 518/DB1004 del 06/07/2012;
- dopo l'ampliamento è superata la soglia di 40000 capi oltre la quale l'attività è assoggetta ad AIA;
- l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini sono state emanate con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, in vigore dal 21/02/2017; tali conclusioni fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- i c. 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che per la definizione dei valori limiti di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti dell'AIA si faccia riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle citate conclusioni sulle BAT,

individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività svolta presso l'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza di servizi del 19/6/2019, trasmesso ai soggetti convocati in data 20/6/2019, ns. prot. 54289;

VALUTATO CHE:

- la conferenza di servizi si è espressa in maniera favorevole al rilascio dell'AIA all'installazione, a condizione che risultino rispettati i livelli associati alle BAT per l'azoto e fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca che non erano stati inizialmente valutati e verificati dal gestore;
- sulla base della superficie utile di allevamento e della capacità massima per la quale è chiesta l'AIA, risulta rispettato il limite di densità animale previsto dal d.lgs. n. 181/2010 che stabilisce le norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- come chiesto nella riunione della conferenza di servizi, il gestore ha integrato la documentazione con i livelli azoto e fosforo escreti, calcolati mediante il bilancio di massa, e di ammoniaca emessa in atmosfera, calcolata mediante il software BAT-Tool realizzato dal CRPA su incarico della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR;
- le tecniche adottate in allevamento risultano conformi alle BAT e i livelli di prestazione e le emissioni, calcolate sulla base delle informazioni e dei metodi ad oggi disponibili, rientrano negli intervalli indicati nelle Conclusioni sulle BAT, ad eccezione del fosforo escreti, che è risultato superiore al valore massimo associato alla BAT n. 4, Tabella 1.2;
- il gestore deve pertanto verificare, nell'ambito del monitoraggio annuale, il valore di fosforo escreti e applicare, qualora fattibile, ulteriori tecniche di riduzione al fine di migliorare i livelli di prestazione dell'allevamento;
- gli effluenti zootecnici, costituiti dalla lettiera esausta rimossa al termine di ciascun ciclo di allevamento, sono gestiti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R del 2007; attualmente gli effluenti zootecnici sono in parte ceduti ad altre aziende e in parte utilizzati a scopo agronomico dal gestore su terreni in conduzione o asservimento; le condizioni relative alla gestione delle fasi di stoccaggio e distribuzione degli effluenti zootecnici si applicano soltanto alla quota di effluenti zootecnici non ceduta a terzi;
- sulla base della ubicazione dell'allevamento e della situazione attualmente riscontrata, non sono comprovate o probabili emissioni di odori molesti; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017;
- l'acqua è approvvigionata da acquedotto pubblico e i consumi dell'allevamento

- sono contabilizzati con un contatore dedicato;
- in allevamento non sono presenti scarichi di reflui; gli scarichi domestici dell'abitazione del titolare sono stati esclusi dall'AIA in quanto l'abitazione risulta separata e distinta dall'allevamento; ai sensi della l.r. n. 48/1993 e della l.r. n. 44/2000, la competenza per la disciplina di tale scarico spetta al Comune;
 - il gestore ha predisposto un disciplinare per il mantenimento di una adeguata e costante pulizia delle aree scoperte al fine di evitare la possibilità di contaminazione delle acque meteoriche, che sono pertanto escluse dalla disciplina del Regolamento Regionale n. 1/R/2006;
 - sono utilizzate e stoccate presso l'allevamento alcune sostanze classificate pericolose quali gasolio, lubrificanti e disinfettanti; il gestore adotta adeguate modalità di stoccaggio e conservazione di tali sostanze tali per cui non sussiste la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e non risulta pertanto necessaria la presentazione della relazione di riferimento prevista al c. 9-quinquies lett. a) dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06; anche per i rifiuti sono adottate adeguate modalità di stoccaggio nel rispetto dei requisiti previsti per il deposito temporaneo dall'art. 183, lett. bb) del d.lgs. 152/06;
 - il gestore ha presentato lo studio di impatto acustico ambientale da cui risultano rispettati i limiti di immissione sonora della classe acustica della zona in cui ricade l'installazione;
 - deve essere definito il piano di monitoraggio ambientale, mediante l'adozione delle BAT per il monitoraggio, riferito agli aspetti ambientali sopra richiamati; tra i parametri da monitorare devono essere ricompresi in particolare i livelli di azoto e fosforo escreti e di ammoniaca emessa in atmosfera, riferiti alle condizioni di esercizio dell'anno in esame (numero di capi allevati, dieta alimentare, tecniche di riduzione applicate) al fine di verificare il rispetto dei BAT-AELs;
 - per le motivazioni descritte, risultano pertanto adottate in installazione misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente;

ACQUISITA:

- dal gestore dell'installazione l'autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011;

APPURATO CHE:

- ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie determinate con le modalità definite dal d.interm. 24/04/2008 e dalla d.g.r. n 85-10404/2008;

RITENUTO CHE:

- sussistano i requisiti per rilasciare all'impresa Pozzo Aldo l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto per lo svolgimento della attività di allevamento rientrante nella categoria di attività 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, subordinando l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, al rispetto delle misure intese a evitare o

ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo individuate sulla base delle risultanze del procedimento svolto, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale"
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa Pozzo Aldo sita nel Comune di Riva Presso Chieri, in Cascina Tetti del Bosco, 55 allo svolgimento dell'attività di allevamento rientrante nella categoria 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06, con le condizioni stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 del d.lgs. 152/06, la presente

autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni relative all'installazione in oggetto per l'esercizio di tutte le attività descritte nel quadro tecnico allegato:

1. l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
2. l'approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento previsto dal regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
3. di dare pertanto atto che, dalla data di inizio dell'attività soggetta ad AIA, è sostituita dall'AIA l'adesione, fatta dal gestore in data 21/12/2012, n.s. prot. 993653, all'autorizzazione di carattere generale adottata dalla Regione Piemonte con d.d. n. 518 del 06/07/2012;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, o comunque dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA CHE:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- è stata inviata alla Prefettura di Torino in data 24/07/2019 la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011; qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- che copia del presente provvedimento e delle informazioni ambientali trasmesse dal gestore, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Riva Presso Chieri, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.



IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Filippo Dani per Guglielmo Filippini

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06

ALLEGATO A

Installazione: Allevamento di pollame
Sede operativa: Riva Presso Chieri, Cascina Tetti del Bosco, 55
Gestore: Pozzo Aldo
Sede legale: Riva Presso Chieri, Cascina Tetti del Bosco, 55
C.F.: PZZLDA64L13C627G
Attività AIA: 6.6 a) Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Cod. azienda: 014404

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	7
3. Condizioni generali.....	14
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	16
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	16
6. Emissioni in atmosfera.....	17
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	21
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	22
9. Emissioni sonore.....	24
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	24
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	25
12. Report ambientale.....	27
13. Inizio attività.....	29
14. Comunicazioni agli Enti.....	29

Indice delle tabelle

Tabella 1: Ciclo di allevamento normalmente svolto in installazione.....	4
Tabella 2: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione.....	4
Tabella 3: Documentazione di riferimento.....	5
Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	6
Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	8
Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels).....	13
Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera.....	17
Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera.....	18
Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera.....	19
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	21
Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	22
Tabella 12: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	23
Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore.....	24
Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale.....	25
Tabella 15: Metodi di monitoraggio.....	26
Tabella 16: Contenuto del report ambientale.....	28
Tabella 17: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	28
Tabella 18: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	29
Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA.....	30
Tabella 20: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	30

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione	Riva Presso Chieri, Cascina Tetti del Bosco, 55	
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	45°00'52.6"N
	Longitudine	7°54'24.4"E
Codice azienda:	014404	

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di polli da carne
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 a) - Allevamento intensivo di pollame con più di 40000 posti
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.47 - Allevamento di pollame (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti pollame	40000 posti	80000 posti per polli da carne

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolto l'allevamento di pollame per la produzione di polli da carne (broiler) di diverse categorie di peso. I polli sono allevati in capannoni a terra, su lettiera di lolla di riso. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento di pulcini maschi e femmine. Il ciclo dura normalmente circa 55 giorni, con 2 sfoltimenti intermedi a 35 giorni e 45 giorni, in modo da ottenere polli leggeri e medi e pesanti. In totale sono svolti durante l'anno circa 5 cicli di allevamento.

Tra un ciclo e il successivo è normalmente previsto un vuoto biologico di circa 7 giorni durante i quali si raccoglie e rimuove la lettiera esausta e si effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione dei capannoni.

La lettiera esausta a fine ciclo è in parte utilizzata a scopi agronomici dal gestore e in parte ceduta ad altre aziende agricole nel rispetto dalla normativa sulla gestione degli effluenti zootecnici.

L'attività di coltivazione dei terreni svolta dal gestore non è soggetta alle condizioni della presente l'autorizzazione.

La tabella seguente riporta i dati riferiti a un tipico ciclo di allevamento. Sono ammessi cicli con rapporti maschi/femmine e pesi degli animali diversi da quelli indicati in Tabella 1, a condizione che non siano superate la capacità massima autorizzata (80000 capi) e la densità massima stabilita dalle norme per la protezione degli animali.

Tabella 1: Ciclo di allevamento normalmente svolto in installazione

Capi in ingresso	Fase del ciclo	Durata	Capi in uscita	Peso del capo a fine ciclo
40000 maschi e 40000 femmine	1° sfooltimento	35 giorni	20000	1,7 kg
	2° sfooltimento	45 giorni	20000	2,5 kg
	fine ciclo	55 giorni	40000	3,2 kg

Tabella 2: Caratteristiche principali delle stalle e degli altri impianti dell'installazione

Strutture di stabulazione		
Capannone	Superficie utile di stabulazione	Caratteristiche e modalità di stabulazione
1	1102 m ²	L'allevamento è costituito da 3 capannoni con pavimentazione in cemento, pareti e tetto coibentati. Nei capannoni 1 e 2 la ventilazione è prevalentemente naturale, con ventole all'interno dei ricoveri utilizzate per migliorare la circolazione dell'aria; per il raffrescamento si utilizza un impianto di nebulizzazione ad acqua; per il riscaldamento a inizio ciclo sono utilizzate cappe radianti a GPL. Nel capannone 3 la ventilazione è forzata, con ventole di estrazione dell'aria sulla parete di fondo; il ricovero è dotato di un impianto di raffrescamento dell'aria mediante sistema cooling a pannelli bagnati; per il riscaldamento sono utilizzate soffianti con bruciatori a GPL.
2	1102 m ²	
3 (ampliamento)	2265 m ²	
Altri impianti e strutture connesse		
Identificativo	Caratteristiche	
Concimaia	Platea per lo stoccaggio della pollina con superficie di 220 m ² e volume di stoccaggio utile di circa 440 m ³ . La concimaia è divisa in due comparti, ciascuno dotato di un proprio pozzetto per la raccolta dei colatici e i cumuli di lettiera esausta sono coperti con teli impermeabili.	
Impianti per l'alimentazione e l'abbeveraggio	I mangimi sono stoccati in silos verticali chiusi. La distribuzione dei mangimi agli animali è effettuata mediante tramogge e coclee che forniscono le diverse linee di alimentazione.	

Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento e copertura - Cisterna per GPL
----------------------------	---

Tabella 3: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 4: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione	Mangimi	Tecniche nutrizionali per la riduzione delle emissioni di azoto e fosforo Monitoraggio dei consumi di mangime e gasolio
	Gestione degli effluenti zootecnici	Gasolio	
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio e pulizia stalle)	Acqua prelevata da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, ventilazione, riscaldamento)	- Energia elettrica prelevata dalla rete esterna - GPL per riscaldamento	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e GPL
Emissioni in atmosfera	- Stabulazione animali - Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Tecniche di riduzione delle emissioni Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici	Non presenti		
Inquinamento acque meteoriche	Aree scoperte	Acque meteoriche non contaminate	Gestione delle acque meteoriche e delle superfici dilavate
Produzione di rifiuti	Tutte le fasi	Rifiuti dalla profilassi animale Oli esausti e altri rifiuti dalla manutenzione mezzi e attrezzature	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali	Stabulazione	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione	Animali, impianti di ventilazione, alimentazione e abbeveraggio.	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	L'installazione non rientra in nessuna categoria di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana		

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Effluenti zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico dei liquami Modalità di stoccaggio e distribuzione dei liquami e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo sostanze pericolose	Gasolio per autotrazione	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi sulla base di quanto descritto dal gestore e delle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria. Le BAT non riportate in tabella si intendono non applicate. Nel caso di BAT che prevedono più alternative, sono riportate nella prima colonna quelle pertinenti al caso in esame. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale.

Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione se richiesto. Eventuali variazioni delle tecniche applicate devono essere comunicate dal gestore con le modalità riportate nella successiva sezione 4.

Tabella 5: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Attuazione e rispetto di un sistema di gestione ambientale <i>Il piano di monitoraggio adottato dal gestore deve essere integrato e adeguato a quanto riportato nel presente provvedimento.</i>	Il gestore ha predisposto uno specifico documento sulla gestione ambientale, che descrive i ruoli dei soggetti coinvolti e gli impegni della direzione, la politica ambientale, la pianificazione e attuazione delle procedure e degli obiettivi, il controllo delle prestazioni e le misure correttive adottate. L'impegno nella gestione ambientale è assunto dal titolare dell'impresa e dal collaboratore mediante la pianificazione delle attività e la formazione degli addetti anche in termini di innovazioni tecnologiche e sensibilizzazione al processo produttivo. Il gestore ha predisposto una procedura per il monitoraggio dei consumi ed emissioni e la manutenzione e controllo degli impianti e dei sistemi di riduzione degli impatti ambientale. Il piano di gestione ambientale prevede la rendicontazione annuale delle azioni intraprese e l'aggiornamento costante al fine di verificare l'adeguatezza e correttezza dello stesso.
Buona gestione		
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Nel caso in esame la BAT è di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente. Non sono comunque emerse criticità il merito alla ubicazione dell'allevamento in quanto inserito in un contesto agricolo senza recettori sensibili nelle vicinanze.
2b	Istruire e formare il personale	Il personale è formato sulla gestione dell'impianto, i rischi sanitari e la gestione degli effluenti zootecnici.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Il gestore ha predisposto un piano di emergenza interno nel quale sono anche descritte le procedure da adottare in caso di incendio e di sversamento e perdite di sostanze inquinanti.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Il gestore adotta un programma di manutenzione degli impianti e macchinari
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Lo stoccaggio delle carcasse è effettuato in una apposita cella frigorifera
Gestione alimentare		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre l'azoto totale escreto riducendo il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Il mangime è fornito da ditte specializzate in funzione della fase del ciclo di allevamento.
3b	Ridurre l'azoto totale escreto con una alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
4a	Ridurre il fosforo totale escreto con una alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Il mangime è somministrato in funzione della fase del ciclo di allevamento con dosatori che agevolano la corretta alimentazione del pollame. <i>Il gestore deve verificare l'applicabilità di ulteriori tecniche per la riduzione del fosforo escreto, comunicando le modifiche eventualmente adottate.</i>
Uso efficiente dell'acqua		
5a	Registrazione del consumo idrico	L'approvvigionamento idrico è da acquedotto, con registrazione dei consumi
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto idrico è mantenuto in efficienza (<i>vedi anche procedure del sistema di gestione ambientale</i>)
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	I lavaggi periodici dei ricoveri e attrezzature sono svolti con pulitori ad alta pressione
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Sono utilizzati abbeveratoi a goccia, regolabili in altezza, muniti di tazzina raccogli goccia.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Il corretto funzionamento del sistema di distribuzione dell'acqua potabile verificato ad ogni ciclo di allevamento
Uso efficiente dell'energia		
8a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Il riscaldamento dei ricoveri è svolto mediante cappe radianti a gpl (capannoni 1 e 2) e con generatori di aria calda a miscelazione a gpl (capannone 3).

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	La gestione della climatizzazione è centralizzata e automatizzata in tutti i ricoveri
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Tutti i ricoveri sono dotati di un adeguato isolamento termico
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Sono utilizzate prevalentemente lampade a LED.
8h	Applicare la ventilazione naturale.	Nei capannoni 1 e 2 la ventilazione è prevalentemente naturale
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Alla domanda di AIA è allegata la valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico abilitato. Dalle conclusioni della valutazione risulta che le emissioni di rumore dell'allevamento sono conformi ai valori limite della normativa.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'allevamento è distante da recettori sensibili.
10b	Ubicazione attrezzature	La collocazione dei silos per i mangimi è funzionale alla gestione ottimale delle operazioni di carico.
10c	Misure operative	Il mangime è fornito nelle ore diurne con le porte dei ricoveri chiuse. Il personale è formato per minimizzare le emissioni acustiche nello svolgimento delle attività di allevamento. In generale non sono previste attività rumorose nelle aree esterne.
10d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le apparecchiature utilizzate hanno bassa rumorosità.
10f	Procedure antirumore. La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Lungo il lato sud dell'allevamento è presente una barriera arborea.
Ridurre le emissioni di polveri		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	<i>Il gestore ha indicato che la lettiera è costituita da lolla di riso, senza tuttavia fornire dettagli sulle caratteristiche di bassa polverosità del materiale e sulle tecniche di distribuzione adottate per ridurre la produzione di polveri.</i>
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici	La nebulizzazione di acqua all'interno dei ricoveri, come sistema di raffrescamento in estate, permette di ridurre anche le concentrazioni di polveri nei periodi più secchi.
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'installazione è distante da recettori sensibili
13b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera	Sono adottati abbeveratoi antispreco che permettono di mantenere la lettiera asciutta
13e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: 1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio	Nel caso di stoccaggio in concimaia, la lettiera esausta viene coperta
13g	Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile	L'incorporazione è svolta entro 4 h dalla distribuzione in campo
Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido		
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido	Gli effluenti zootecnici sono stoccati in concimaia riducendo la superficie emittente
14b	Coprire i cumuli di effluente solido	Nel caso di stoccaggio in concimaia, la lettiera esausta viene coperta con telo in nylon
15c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo	La concimaia per lo stoccaggio della lettiera esausta è realizzata con una platea in cemento impermeabile e dispone di una vasca per la raccolta dei liquidi di sgrondo

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
15d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile	La concimaia ha una capacità sufficiente a stoccare gli effluenti zootecnici di due cicli di allevamento
15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	L'applicazione di tale tecnica è obbligatoria in base alla normativa vigente sulla gestione degli effluenti zootecnici per l'utilizzo agronomico
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		
<i>L'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici è svolto nel rispetto dei vincoli e divieti previsti dalla specifica normativa regionale. Sono applicate tutte le seguenti tecniche.</i>		
20a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette 	
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse) 	
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	
20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	Gli effluenti zootecnici sono incorporati entro le 4 ore successive
Emissioni provenienti dall'intero processo		
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<i>Si rimanda alle sezioni 6 e 11 per le modalità di monitoraggio delle emissioni.</i>
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne		
32a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda)	Nei ricoveri 1 e 2 non è presente un sistema forzato di estrazione dell'aria, ma solo ventole per la movimentazione e circolazione interna dell'aria. Il ricovero 3 è invece dotato di un sistema di estrazione forzata dell'aria. Tutti i ricoveri hanno un sistema di abbeveraggio è antispreco
32c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	

Tabella 6: Livelli di prestazione e di emissione attualmente raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT Aels)

BAT	Parametro	Categoria animale	Livelli associati alle BAT	Valori ottenuti in installazione
3	Azoto escreto: kg N escreto/posto animale/anno	Polli da carne	0,2 – 0,6	0,44 (*)
4	Fosforo escreto: kg di P ₂ O ₅ escreto/posto animale/anno	Polli da carne	0,05 – 0,25	0,32 (*)(**)
32	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri : kg di NH ₃ /posto animale/anno	Polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg	0,01 – 0,08	0,08 kg (***)

(*) I valori di azoto e fosforo escreto dell'installazione sono stati determinati con il bilancio di massa riferito a capi di peso a fine ciclo di 2,65 kg

(**) Il valore di fosforo escreto deve essere verificato nell'ambito dei monitoraggi annuali.

(***) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool¹.

¹ Maggiori informazioni sul metodo di calcolo si trovano nella sezione 6 "Emissioni in atmosfera"

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere resi prontamente disponibili durante i controlli;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.

8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
 - a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrato ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. aree di stoccaggio rifiuti, provvedendo a smaltire tutti i rifiuti presenti nel sito;
 - c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. reti fognarie interne, con specifico riferimento alle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. aree ed impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definita dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti necessari rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città

- metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
 3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 7: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri 1, 2, 3	Ammoniaca, metano	BAT 32 a e BAT 32 b: Ventilazione forzata o naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco
		Odori	BAT 13a: Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili BAT 13b: Mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera BAT 13e: Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio BAT 13g: Incorporare gli effluenti di allevamento il più presto possibile
		Polveri	BAT 11b: riduzione con nebulizzazione d'acqua
Stoccaggio effluenti zootecnici	Concimaia, cumuli in campo	Ammoniaca, metano	BAT 14 a: Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido. BAT 14 b: Coprire i cumuli di effluente solido (nel caso di stoccaggio in concimaia)
Distribuzione effluenti zootecnici	Campi agricoli	Ammoniaca	BAT 22: incorporazione nel suolo entro 4 ore dal momento della distribuzione in campo

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Attività e impianti connessi	Impianti per l'alimentazione degli animali	Polveri	Movimentazione del materiale polverulento con sistemi chiusi e utilizzo di silos di stoccaggio chiusi.
	Cisterna gassolio	Composti organici volatili	<i>Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio</i>

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca e metano sono stati calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati inseriti in input per il calcolo e i risultati ottenuti. Sono riportati i valori di riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca dell'installazione rispetto a una situazione di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Tabella 8: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera

Categoria e numero di capi	80.000 polli da carne di peso medio 1 kg (peso medio del ciclo misto con sfoltimenti descritto in Tabella 1)
Tecnica di stabulazione	Capannoni 1 e 2: 40000 capi <ul style="list-style-type: none"> BAT 32.c. - ventilazione naturale + abbeveratoi antispreco Capannone 3: 40000 capi <ul style="list-style-type: none"> BAT 32.a. - ventilazione forzata + abbeveratoi antispreco
Valori di azoto escreto	436 kg/t p.v./a = 0,436 kg/capo/a
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	60% palabili – BAT 14.a. - ridurre rapporto superficie/volume 40% palabili - ceduto a terzi senza stoccaggio
Distribuzione degli effluenti zootecnici	100% palabili - incorporazione entro 4 ore

Tabella 9: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Scenario attuale (autorizzato)	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	6.591	6.035	8,4 %
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	3.653	2.550	30,2 %
Distribuzione	11.001	3.464	68,5 %
Totale	21.245	12.049	43,3 %

Altre emissioni – scenario attuale (autorizzato) (kg/anno)	
Metano CH₄	1.600
Protossido di azoto N₂O	516

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 6.

Riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da rispettare i valori di azoto escreto associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 6. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e polveri descritte nel Bref di settore, garantendo una buona regolazione della ventilazione, evitando correnti d'aria fredda e condensazione del vapore acqueo sulla lettiera, il controllo delle perdite d'acqua dalle linee di abbeveratoi e l'uso di un sistema di controllo computerizzato della climatizzazione. Il livello di umidità della lettiera non deve superare indicativamente il 30-35 %.

Le condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi e dalla distribuzione degli effluenti zootecnici non si applicano nel caso di cessione a terzi.

Riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

4. Devono essere rispettate le modalità di attuazione delle BAT per gli stoccaggi descritte nel Bref di settore, riducendo il rapporto tra la superficie emittente e il volume del cumulo di letame.
5. Nel caso di stoccaggio in concimaia, il cumulo di letame deve essere coperto.

Riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione in campo degli effluenti zootecnici.

6. L'interramento degli effluenti palabili deve avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

7. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
 - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
8. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla d.g.r. n. 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Riduzione delle emissioni diffuse di polveri

9. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
10. I silos e gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
11. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera.

Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

Emissioni dallo stoccaggio carburante

12. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Presso l'installazione non sono presenti scarichi di acque reflue.

Si precisa che l'autorizzazione dello scarico domestico proveniente dall'abitazione del gestore all'interno dell'azienda agricola non è sostituita dall'AIA, e la disciplina di tale scarico compete al Comune.

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici di provenienza delle acque meteoriche	Gestione
Tetti e piazzali pavimentati	Le acque meteoriche sciolano naturalmente verso terreni agricoli circostanti. Tali acque non sono contaminate in quanto sono adottate specifiche procedure di prevenzione descritte nel disciplinare allegato alla domanda di AIA.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Presso l'installazione non sono presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

1. Le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza l'uso di acqua.
2. Dopo ciascuna operazione di carico e scarico degli animali e di movimentazione dei liquami devono essere tempestivamente pulite le aree esterne interessata da eventuali

sporcamenti.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 11: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggio degli effluenti palabili in conca e in campo	Perdite di liquami	BAT 15c: Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo BAT 15d: Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile BAT 15 e: Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: adozione di tutte le tecniche della BAT per garantire una corretta gestione delle operazioni di distribuzione e il rispetto di fasce di rispetto e dei quantitativi di liquami distribuiti Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007

Gestione degli effluenti zootecnici

1. Lo stoccaggio e distribuzione in campo degli effluenti zootecnici, qualora svolte direttamente dal gestore, devono essere effettuate nel rispetto delle BAT riportate nella precedente Tabella 11.
2. In caso di cessioni o acquisizioni degli effluenti zootecnici a/da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo di Tabella 12.
3. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 12: Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:		SEDE OPERATIVA:			
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del sog- getto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della co- municazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Sostanze pericolose

4. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
5. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
6. Nel caso in cui sia prevista l'adozione di sistemi di disinfezione diverso da quello in uso (ad es. realizzazione di un arco di nebulizzazione), il gestore deve valutare la necessità di un sistema di raccolta delle acque di disinfezione.
7. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nella sezione 5 del presente allegato.
8. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo

conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 13: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Animali, impianti di ventilazione, alimentazione e abbeveraggio.	<p>BAT 10a: garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili</p> <p>BAT 10b: Ubicazione attrezzature in modo da ridurre la distanza fra l'emittente e il ricevente, minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi, collocare i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola.</p> <p>BAT 10c: Misure operative; il mangime è fornito nelle ore diurne con le porte dei ricoveri chiuse. Il personale è formato per minimizzare le emissioni acustiche nello svolgimento delle attività di allevamento.</p> <p>BAT 10d: utilizzo di apparecchiature a bassa rumorosità</p> <p>BAT 10f: riduzione della propagazione del rumore mediante l'inserimento di ostacoli (barriera arborea lungo il lato sud dell'allevamento)</p>

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti

in azienda.

- Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

- Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 14.
- I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007.

Tabella 14: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascuna stalla	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di mangime	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Registrazione consumo idrico	Al termine di ogni ciclo di allevamento
Consumo di energia elettrica e GPL	Annuale
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	Annuale
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per ciascun ricovero e per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Annuale solo nei casi siano svolte attività che comportano emissioni significative di polveri
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 15: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo
Emissioni nell'aria di ammoniaca (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezioni e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Consumo di carburante per autotrazione dei mezzi agricoli	BAT 29c: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture.

Parametro	Metodo di monitoraggio
Numero e peso dei capi in entrata e in uscita distinto per ciascun ricovero	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Deve essere registrata la percentuale di effluenti zootecnici ceduti a terzi rispetto a quelli la cui distribuzione in campo è svolta direttamente dal gestore. Deve essere inoltre registrato il numero di volte in cui non si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

(*) *Le tecniche descritte sono alternative*

12. REPORT AMBIENTALE

1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il report (resoconto) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento durante l'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTR per l'anno di riferimento. Tale documento deve essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 16: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 14	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere utilizzati gli schemi esemplificativi riportato in Tabella 17 e in Tabella 18.
Verifica dell'assoggettamento alla presentazione della dichiarazione PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 17: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Stalla	Data di inizio e fine ciclo	Inizio ciclo		Fine ciclo		Capi morti
		Capi accasati	Peso	Capi in uscita	Peso	

Tabella 18: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo n	Anno
A	Numero di animali mediamente presenti				
B	Consumo di mangimi				
C	Consumo di acqua				
D	Consumo di energia elettrica	<i>Non obbligatorio</i>			
E	Consumo di gasolio	<i>Non obbligatorio</i>			
F	Consumo di mangime per capo	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>D/A</i>
I	Consumo di gasolio per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>E/A</i>
L	Azoto escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>			
M	Fosforo escreto per capo	<i>Non obbligatorio</i>			(*)
N	Emissioni di ammoniaca totale di tutte le fasi di allevamento	<i>Non obbligatorio</i>			
O	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	<i>Non obbligatorio</i>			
P	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo	<i>Non obbligatorio</i>			<i>O/A</i>
Q	Emissioni di polvere	<i>Non obbligatorio</i>			<i>Eventuale</i>

(*) Qualora sia verificato il superamento del valore di fosforo escreto associato alla BAT n.4, il gestore deve riportare, nel report ambientale, i motivi per i quali ritiene non applicabili ulteriori tecniche di riduzione e il raggiungimento dei livelli di prestazione della BAT, fornendo se disponibile, adeguati riscontri basati su studi di settore.

13. INIZIO ATTIVITÀ

1. Il gestore deve comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'ARPA e al Comune sede dell'installazione la data di inizio del primo ciclo di allevamento che comporta assoggettamento all'AIA. Le condizioni della presentazione autorizzazione si intendono decorrere da tale data, mentre prima di tale data si intendono valere le condizioni dell'autorizzazione in via generale.
2. Il primo report ambientale deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla comunicazione di cui al punto precedente.

14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.

2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare copia delle comunicazioni e dei dati trasmessi.

Tabella 19: Termine degli adempimenti stabiliti nell'AIA

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Comunicazione della data di inizio attività	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Comunicazione preventiva
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.epr-tr.it

Tabella 20: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Inizio nuova attività/messa in esercizio nuovi impianti	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Con almeno 10 giorni di anticipo
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato

Evento	Destinatari della comunicazione	Data
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana - ARPA 	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	<ul style="list-style-type: none"> - Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune 	Al momento della cessazione definitiva dell'attività
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità specificate nella modulistica predisposta 	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione